



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 20/04/2018

OGGETTO: AVVIO OPERATIVO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI) – AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- N. CIG Z7E234608A.

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (“Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica”);

VISTO in particolare l’art. 12 della L.R. n. 4/2016 che definisce le Destinazioni turistiche “enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/02/2017 di istituzione dell’area vasta a finalità turistica coincidente con il territorio delle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e di istituzione della Destinazione Turistica “Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)” relativa all’area vasta a finalità turistica (di seguito Destinazione Turistica Romagna);

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Regionale n. 1237 del 2/08/2017 ad oggetto “L.R. 4/2016 – artt. 7 e 12 – Individuazione dei budget indicativi per la realizzazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica delle destinazioni turistiche nell’ambito dei rispettivi programmi annuali di attività 2017 e 2018 – Applicazione delle linee guida 2016, di cui alla DGR 538/2015, ai programmi di promo-commercializzazione turistica delle destinazioni turistiche” è



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

stato approvato il budget indicativo per la realizzazione del progetto “Avvio operativo della Destinazione Turistica Romagna”;

VISTA la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 17/10/2017 con cui è stato approvato il programma delle attività turistiche 2018 – linee strategiche e programmatiche, programma di promo-commercializzazione e programma turistico di promozione locale (PTPL);

VISTA la ‘Convenzione tra la Regione Emilia – Romagna, la Destinazione Turistica Emilia e la Destinazione Turistica Romagna per la gestione del personale regionale distaccato a tali enti’ approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2080 del 20/12/2017 e approvata con Delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica Romagna in data 29/11/2017;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Sviluppo delle Risorse Umane della Giunta Regionale e del Sistema degli enti del SSR n. 20710 del 21/12/2017 per l’assegnazione temporanea in posizione di distacco di personale regionale presso la Destinazione Turistica Romagna;

RICHIAMATO l’art. 2 dello Statuto della Destinazione Turistica Romagna che indica come sede legale APT Servizi srl, Piazzale Fellini n. 3, Rimini e che la stessa può istituire sedi operative;

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica Romagna del 29/09/2017 che al punto 2 individua quali sedi operative della Destinazione Turistica Romagna i domicili delle sedi delle Province, rispettivamente in Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

VISTA la delibera di Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 14 del 6/12/2017 avente ad oggetto la ‘Definizione Quote Soci Pubblici Anno 2018’ e la successiva delibera n. 3 del 05/04/2018 di ‘Rimodulazione delle quote di adesione soci 2018’;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 15 del 06/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2018 e la successiva delibera n. 4 del 05/04/2018 di ‘Variazione n.1 Bilancio di previsione 2018’;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, la Destinazione Turistica Romagna, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP);



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

- ai sensi dell'art. 31 del citato D.Lgs., il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione dell'azienda, o incarica a tal fine persone o servizi esterni;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a), g) e l) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro", il datore di lavoro e i dirigenti devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'art. 163, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente spesa costituisce un obbligo speciale tassativamente regolato dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è un servizio del quale occorre garantire continuità trattandosi di attività obbligatoria per legge;

CONSIDERATO opportuno ottimizzare i servizi in materia di salute e di prevenzione già prestati dallo stesso soggetto presso 3 delle 4 sedi degli enti in cui sono dislocati i dipendenti regionali distaccati sulla Destinazione Turistica Romagna, Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, individuando in Sea Gruppo srl l'affidatario dei servizi di cui al presente procedimento;

VISTO che l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-05-2017);

PRESO ATTO che la Provincia di Rimini verificata l'Offerta pervenuta da "Consip S.p.A.", e rapportata la stessa alla spesa storica sostenuta dall'Ente per l'espletamento dei servizi in parola ha effettuato una richiesta di preventivo al precedente affidatario, Società Sea Gruppo S.r.l., che ha presentato una offerta risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione, rispetto a quella pervenuta e proposta da "Consip S.p.A.";

PRESO ATTO che la Provincia di Rimini ha valutato che il ruolo di RSPP è stato assolto, negli anni passati, per conto della Provincia di Rimini, in maniera attenta e professionale, dalla Società SEA GRUPPO S.r.l., e che non sono incorse contestazioni in relazione ai contratti stipulati;



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

PRESO ALTRESI' ATTO che la Provincia di Rimini con determinazione n. 58 del 24/01/2018 ha affidato alla Società Sea Gruppo s.r.l. i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 2018-2020;

VISTA la nota recante la 'Richiesta di offerta economica per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il Medico del Lavoro e i fabbisogni formativi per la Destinazione Turistica Romagna. Annualità 2018' con opzione di rinnovo inviata dalla Destinazione Turistica Romagna a Sea Gruppo s.r.l. (Prot. n. 35 del 8/02/2018);

VISTE le offerte economiche presentate da Sea Gruppo s.r.l. in merito alla Convenzione annuale per il Servizio di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, per un importo complessivo di € 2.000,00 (+ IVA al 22%), acquisita dalla Destinazione Turistica Romagna in data 20/02/2018 con Prot. 44, ed in merito alla gestione di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per un importo complessivo di € 984,00 (+ IVA al 22%), acquisita dalla stessa in data 20/02/2018 con Prot. 46;

PRESO ATTO che SEA Gruppo S.r.l. fornirà gratuitamente il corso per coprire le esigenze formative dei videoterminalisti, come da documentazione agli atti;

VALUTATE le offerte congrue in relazione ai servizi richiesti;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di cui trattasi alla succitata Società "SEA GRUPPO S.R.L.", ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), dando atto che tale servizio sarà regolamentato dallo schema di disciplinare d'incarico allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento formerà oggetto della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, nelle modalità ivi previste e definite dall'Ente;

RITENUTO inoltre precisare che l'affidamento e il conseguente completamento della relativa procedura è da considerarsi subordinato all'esito positivo delle verifiche circa la insussistenza, in capo agli affidatari, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 (così come modificata dalla L. 217 del 17/12/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la competente Autorità ha assegnato il seguente numero di Codice Identificativo di Gara (CIG) Z7E234608A;



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 3.640,48 (IVA inclusa) di cui al presente procedimento trova copertura sul cap/art. 141301/3464 del Bilancio 2018;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147, bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) del DL 10/12/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213".

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;

VISTI i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
- Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- Statuto della Destinazione Turistica Romagna, il regolamento di contabilità e regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori di importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di affidare alla Società SEA GRUPPO srl, con sede in Via P. Borsellino 12/D, 61032 Fano (PU), P.IVA 01213360413, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, i servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ossia la convenzione annuale per il Servizio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per un importo complessivo di € 2.000 (+ IVA al 22%) ed il servizio di gestione di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria per un importo complessivo di € 984,00 (+ IVA al 22%);
2. di approvare la spesa complessiva di € 2.984,00 (+ IVA al 22%), pari a € 3.640,48 I.V.A. inclusa per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. di identificare in Z7E234608A il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 (così come modificata dalla L. 217 del 17/12/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall'Autorità competente;
4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura come segue:



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

Cap/Art PEG	Mis	Prog.	Tit.	Macr.	Conto (piano dei conti integrato)		
141301/3464	7	01	1	03	U.1.03.02.99.999		
Descrizione capitolo		Prestazioni di servizi					
Descrizione articolo		Spese varie e generiche					
Creditore		Società SEA GRUPPO srl, con sede in Via P. Borsellino 12/D, 61032 Fano (PU), P.IVA 01213360413					
causale		Servizio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e servizio di gestione medicina del lavoro					
CIG	CUP	MEPA	Anno esigibilità				
Z7E234608A	-	no	2018	2019	2020	successivi	
Importo		Pren./Imp.-Acc.					
€ 3.640,48		2018/01/01					

5. di subordinare l'affidamento della prestazione di servizi in oggetto e il conseguente completamento della procedura all'esito positivo delle verifiche circa l'insussistenza in capo agli affidatari, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di precisare, ai sensi di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il contratto di cui trattasi verrà stipulato mediante scrittura privata, e che le clausole costituenti contenuto del contratto medesimo sono contenute nello schema di disciplinare d'incarico allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di inserire nella conferma d'ordine al fornitore la "clausola di responsabilità dell'appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità" (pena la nullità del contratto);
8. di avvalersi della facoltà di concedere una proroga dei termini indicati per la consegna a insindacabile giudizio della scrivente Amministrazione;
9. di individuare quale responsabile del procedimento me medesima per gli adempimenti conseguenti al presente atto;
10. di dichiarare che non sussistono in capo al responsabile del procedimento motivi ostativi in merito all'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
11. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Rimini nella sezione 'Atti di Altri Enti'.



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

IL DIRETTORE
CHIARA ASTOLFI